

*Termine d'opposizione: 30 dicembre 1971*

---

**Decreto federale  
sulla concessione di preferenze tariffali, nel quadro  
del sistema generale di preferenze, a favore dei Paesi  
in via di sviluppo (decreto sulle preferenze tariffali)**

(Del 23 settembre 1971)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 28 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 marzo 1971<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Art. 1**

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare ai Paesi in via di sviluppo delle preferenze generali sui dazi della parte B (tariffa d'importazione) della tariffa d'uso delle dogane del 1959.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote d'abbassamento dei dazi come anche, ove occorra, le sue condizioni. Esso emana le disposizioni concernenti l'attestazione dell'origine.

<sup>2</sup> Se l'applicazione di preferenze tariffali dovesse esercitare, sul traffico delle merci, effetti attualmente o potenzialmente pregiudizievoli agli interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente le correnti commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.

**Art. 3**

<sup>1</sup> Prima di adottare i provvedimenti indicati nell'articolo 2, il Consiglio federale consulta la commissione di periti doganali.

<sup>1)</sup> FF 1971 I 483



<sup>2</sup> Due volte l'anno, il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale sulle disposizioni adottate in applicazione del presente decreto. L'Assemblea federale decide circa il mantenimento di dette disposizioni.

Art. 4

<sup>1</sup> Il presente decreto ha effetto per un periodo di dieci anni a contare dalla sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

<sup>3</sup> Il presente decreto sarà pubblicato conformemente all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 23 settembre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 settembre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

### Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 23 settembre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

**Huber**

Data della pubblicazione: 1<sup>o</sup> ottobre 1971.

Termine d'opposizione: 30 dicembre 1971.